



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

DICIASSETTESIMA (ex NONA) SEZIONE CIVILE

Specializzata in materia d'impresa

composto dai Giudici:

dott. Claudia Pedrelli

Presidente

dott. Vittorio Carlomagno

Giudice

dott. Alfredo Landi

Giudice est

nel procedimento avente ad oggetto il ricorso per azione rappresentativa di classe ex artt.140 ter e segg. Codice del Consumo avanzato dall'Associazione) nei

confronti della s.p.a. osserva, innanzitutto, che l'azione è, diretta ad ottenere sia provvedimenti compensativi ex art.140 novies del codice del consumo (cod. cons.) che provvedimenti inibitori ex art.140 octies del predetto codice.

In particolare, riguardo ai provvedimenti compensativi ex art. 140 novies cod. cons., l'Associazione chiedeva:

-previa declaratoria di nullità di tutte le clausole in contrasto con l'art. 125 sexies TUB e 125 TUB (nella versione antecedente alla riforma di cui al d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141), di accertare e dichiarare che il rifiuto opposto dalla società Fincontinuo s.p.a. nei confronti dei propri clienti, di procedere al rimborso dei costi up front (ivi inclusi i costi di istruttoria e le provvigioni dell'intermediario) in sede di estinzione anticipata dei finanziamenti è illegittimo per le ragioni dedotte in narrativa e, in particolare, perché contrario al disposto dell'art. 125 sexies TUB;

-per l'effetto, di condannare la società a restituire/rimborsare in favore di ciascun aderente all'azione di classe un importo (proporzionale o in subordine conforme al piano di ammortamento) pari alla riduzione degli up front costs (ivi inclusi i costi di istruttoria e le provvigioni dell'intermediario) che la medesima società avrebbe dovuto eseguire in sede di estinzione anticipata del finanziamento, secondo il criterio ritenuto di giustizia tra quelli prospettati»;

-di condannare la resistente a rifondere le spese di lite, ivi incluso il contributo unificato di euro 518,00 e la marca da bollo di euro 27,00, e compensi per il presente giudizio, aumentati fino al triplo ai sensi dell'art. 4, comma 10, del DM 55/2014, distraendole direttamente in favore degli avv.ti

i quali si dichiarano antistatari.

Riguardo ai provvedimenti inibitori ex art. 140 octies cod. cons., l'Associazione chiedeva, previo accertamento dell'illiceità delle condotte esposte nel ricorso, di:

-inibire con effetto immediato le condotte illecite da parte della resistente, ai sensi dell'art. 140 octies cod. cons. e così per ogni condotta simile;

-ordinare che la s.p.a. adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate e, quindi, di ordinare alla società resistente di inviare una comunicazione scritta a tutta la propria clientela (ivi inclusa quella relativa a rapporti estinti) con la quale informi la stessa dei diritti restitutori spettanti in sede di estinzione anticipata del finanziamento di credito al consumo;

-“ordinare alla resistente, per il caso dell'inadempimento all'ordine di inibitoria, la condanna della controparte al pagamento di € 5.000,00 e per ogni singola condotta, pari al massimo previsto dalla legge, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento”;

-condannare la resistente a rifondere le spese di lite, ivi incluso il contributo unificato di euro 518,00 e la marca da bollo di euro 27,00, e compensi per il presente giudizio, aumentati fino al triplo ai sensi dell'art. 4, comma 10, del DM 55/2014, distraendole direttamente in favore degli avv.ti

i quali si dichiarano antistatari».

La s.p.a. chiedeva:

in via pregiudiziale,

di sospendere il presente giudizio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 295 e 840 ter, comma 3, c.p.c., in attesa della nuova pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea;

in via principale,

di accertare e dichiarare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della Associazione i per assenza dei requisiti previsti dall'art 840bis c.p.c. e per l'effetto rigettare ogni avversa domanda proposta nei confronti di essa S.p.a.;

in via subordinata,

di accertare e dichiarare il difetto del requisito di urgenza richiesto e rappresentato dai "giusti motivi di urgenza" ex artt. 37 comma 3 e 140 comma 8 Cod. Cons. nella domanda di inibitoria avanzata dalla Associazione e, per l'effetto, rigettare la domanda inibitoria avanzata nei confronti della S.p.a.;

in ogni caso, per tutti i motivi di cui alle premesse, rigettare le domande avanzate dalla Associazione nei confronti della S.p.a.;

-con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Il Tribunale ritiene assorbente la questione circa l'inammissibilità dell'azione ai sensi dell'art.140 septies del codice del consumo.

Sul punto, va premesso che tra i requisiti di ammissibilità dell'azione di classe vi sono quelli della carenza degli elementi necessari ad individuare il gruppo dei consumatori interessati dall'azione rappresentativa e la non omogeneità dei diritti individuali per cui è richiesta l'adozione dei provvedimenti compensativi previsti dall'articolo 140-novies.

Va osservato, quindi, che l'associazione ricorrente ha:

individuato i diritti individuali omogenei oggetto di tutela nei diritti restitutori e compensativi vantati dai consumatori che, in sede di estinzione anticipata di finanziamenti concessi dalla società resistente, si siano visti denegare di fatto da quest'ultima la restituzione dei costi del credito c.d. up front, in violazione dell'art. 125, sexies, TUB;

indicato, quale condotta lesiva contestata alla parte resistente, l'adozione di clausole contrattuali che non prevedono la restituzione dei costi up front nonché il consequenziale rilascio di un conteggio di estinzione anticipata dei finanziamenti di credito al consumo (ivi inclusi quelli eseguiti contro cessione del quinto dello

stipendio o della pensione, e/o delegazione di pagamento) che non prevede il rimborso degli oneri *up front* o, comunque, il diniego di rimborsare quota di tali importi;

ha indicato quale periodo di riferimento quello relativo ai contratti stipulati tra il decennio antecedente all'introduzione del presente giudizio e la data di emissione della sentenza della Corte Costituzionale, n. 263 del giorno 8/11/2022.

Ciò detto, il Tribunale ritiene che l'eterogeneità dei contratti in relazione ai quali dovrebbe effettuarsi la verifica della condotta illecita della società resistente, cioè tutti i contratti di credito al consumo, nonché la generica ed eterogenea indicazione delle clausole che dovrebbero costituire la violazione dei diritti di rimborso ed indennizzo dei consumatori in sede di anticipata estinzione del finanziamento, non consentono di individuare in modo preciso i consumatori interessati dall'azione rappresentativa in conseguenza della genericità e non omogeneità dei diritti individuali per cui si agisce.

In particolare, va rilevato che la diversità delle clausole che possono riguardare il rimborso delle spese *up front* anche in considerazione della diversità delle voci di costo inerenti all'ampia categoria dei contratti di credito al consumo, nonché le possibili differenziazioni di pattuizioni contrattuali tra i diversi contratti, fa sì che non vi sia una categoria omogenea di soggetti danneggiati dalla condotta lesiva imputata alla società resistente, concretizzandosi l'azione nel cumulo di domande riguardanti situazioni assai diversificate tra esse.

Il Tribunale, invero ritiene che l'accertamento della lesione rivendicata nel quadro di un'azione di classe promossa ai sensi del codice del consumo richieda anche l'allegazione dei profili concreti dei pregiudizi lamentati, capaci di valorizzarne i tratti condivisi da tutti i membri della classe, non personalizzabili in relazione a singoli danneggiati bensì accomunati da caratteristiche tali da giustificare tanto l'apprezzamento seriale quanto la gestione processuale congiuntamente rivendicata.

Per quanto detto, si ritiene di dichiarare inammissibile il ricorso con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate come da dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (e successive integrazioni), in rapporto allo scaglione di riferimento ed in relazione all'effettivo valore della causa.

Va disposta, altresì, a cura della cancelleria, la pubblicazione del provvedimento ex art.140 septies comma nove del codice del consumo.

P.Q.M.

dichiara l'inammissibilità del ricorso;
condanna l'Associazione alla
rifusione, in favore della s.p.a., delle spese del procedimento che si
liquidano complessivamente in € 7.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle
spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

manda alla cancelleria per la pubblicazione del provvedimento ex art.140
septies comma nove del codice del consumo.

Si comunichi.

Roma, 12.06.2025

Il Presidente
Claudia Pedrelli